



Comune di Villafranca Piemonte

Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it



DISCIPLINARE DI GARA

INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA SCUOLA PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI" DI STRADA CAVOUR N. 1 – COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE IN AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL SECONDO COMMA, DELL'ART. 36, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CIG: 8033304C2A - CUP: D25B19000390001

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 69, del 23.03.2019 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo degli interventi non strutturali ai solai (antisfondellamento) della scuola primaria "GUGLIELMO MARCONI" di Strada Cavour n. 1, redatto all'ing. Valter RIPAMONTI, con studio in Via Tessore n. 25, 10064 Pinerolo (TO), nel quale si prevede una spesa complessiva di €. 75.000,00 di cui per lavori:

1	importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso):	€. 52.149,54
2	oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	€. 2.400,00
1+2	importo totale dei lavori da appaltare:	€. 54.549,54

Il Comune di Villafranca Piemonte intende procedere, mediante affidamento diretto ai sensi della lettera b), del secondo comma, dell'art. 36 e del primo comma, dell'art. 37, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e mediante richiesta di offerta sul portale dell'Ente [<https://comunevillafrancapiemonte.trasparenza.com/>], all'appalto dei lavori in oggetto.

Si intende, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate senza riserve od eccezioni tutte le modalità, le indicazioni, le condizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nel Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e nel Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni per le norme al momento in vigore.

Art. 01) Amministrazione aggiudicatrice.

Comune di Villafranca Piemonte, con sede in Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO), C.F. e P. I.V.A. 01692900010, telefono 011 – 9807107, telefax 011 - 9807441, sito internet: www.comune.villafrancapiemonte.to.it, posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it.

Art. 02) Gara.

Affidamento diretto da espletarsi con il sistema e le modalità previste dalla lettera b), del secondo comma, dell'art. 36 e del sesto comma, dell'art. 63, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalla lettera di invito.

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posti a base di gara ai sensi comma 9 bis, dell'art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni con applicazione del comma 2 bis, dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La Stazione Appaltante avrà comunque facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse (primo comma, dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Gli operatori economici dovranno fornire, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base della soglia del calcolo della soglia d'anomalia o di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Non si farà luogo a gara di migliororia.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Art. 03) Luogo, descrizione, natura ed importo complessivo dei lavori ed oneri per la sicurezza.

3.1. Luogo di esecuzione: scuola primaria "GUGLIELMO MARCONI" di Strada Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO).

3.2. Descrizione: lavori di fornitura e posa di controsoffittatura certificata antisfondellamento posta in aderenza al solaio con struttura di sostegno in acciaio fissata ai travetti del solaio mediante tasselli antisfilamento a cui verrà fissata la sottostante lastra di cartongesso idonea a sopportare l'eventuale distacco dell'intonaco o dei fondelli di laterizio.

3.3. Determina a contrarre: determinazione del Responsabile del Servizio n. 535, del 27.08.2019.

3.4. Validazione: Progetto validato nel 19.03.2019.

3.5. Natura delle opere e categorie previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni: opere edili.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG 1.

3.6. Importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa): €. 54.549,54 (Euro cinquantaquattromilacinquecentoquarantanove/54) di cui:

- importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso: €52.149,54 (Euro cinquantaduemilacinquecentoquarantanove/54);
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 2400,00 (Euro duemilaquattrocento/00);

3.7. Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

LAVORI	CATEGORIA	IMPORTO	%	SUBAPPALTABILE
opere edili (categoria prevalente):	OG 1 - I	€. 54.549,54	100,00	Sì (40 %)

Art. 04) Informazioni di carattere giuridico, economico, tecnico, finanziario e condizione per l'aggiudicazione definitiva.

4.1. Contratto d'appalto: Sarà stipulato a corpo ai sensi della lettera dddd), dell'art. 3, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni con rogito a cura del Segretario Comunale dell'Ente.

4.2. Requisiti: i concorrenti debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni Legislativo od in possesso di attestato rilasciato da Società Organismo di Attestazione per la categoria OG 1, classe I.

4.3. Finanziamento: fondi Statali ai sensi del comma 140, dell'art. 1, della Legge 11.12.2016, n. 236 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.07.2017 ed ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1007 del 21.12.2017.

4.4. Termine di esecuzione: giorni sessanta naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 23.

4.5. Inizio dei lavori: la ditta offerente deve dichiararsi immediatamente disponibile ad iniziare i lavori.

Art. 05) Condizioni dell'appalto e documentazione.

Tutte le condizioni dell'appalto risultano formalizzate nel presente disciplinare ed allegati elaborati tecnici e capitolato speciale d'appalto che sono consultabili presso l'Area Tecnica – Lavori Pubblici (tel. 011 - 9807107) nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 16,00.

Art. 06) Richiesta di eventuali chiarimenti.

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura tecnico - amministrativa, inerenti la presente procedura di gara, al Responsabile Unico del Procedimento geom. Mauro BORELLO, tel. 011 / 9807107, e-mail: mauro.borello@comune.villafrancapiemonte.to.it, telefax 011 / 9807441.

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana mediante posta elettronica certificata e potranno essere richiesti solo via e - mail fino al terzo giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il Comune di Villafranca Piemonte invierà chiarimenti e / od eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, mediante posta elettronica certificata.

Art. 07) Soggetti ammessi alla gara.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che sono stati invitati, tramite il portale degli acquisti del Comune di Villafranca Piemonte [<https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com/>], regolarmente abilitati all'esecuzione di lavori – opere civile edili OG1 dell'Albo Fornitori della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Cardè, Piscina, Torre San Giorgio, Vigone e Villafranca Piemonte ed il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, l'Istituto di Riposo Conti Rebuffo ed il Pensionato Regina Elena, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli:

➤ Siano in possesso:

a) dei requisiti di cui all'art. 90, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;

od in alternativa

b) dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, regolarmente autorizzata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, per le categorie e le classifiche dei lavori evidenziati in precedenza;

➤ siano in possesso dei requisiti di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 e sue successive modifiche ed integrazioni (diritto al lavoro dei disabili).

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al primo e secondo comma, dell'art. 45 e dell'ottavo e undicesimo comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, gli operatori economici debbono essere registrati al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizio ad accesso riservato – AVCPass), secondo le istruzioni riportate nello stesso (Deliberazione n. 111 del 20.12.2012) e nel manuale "Fascicolo di partecipazione" (www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali).

Non possono partecipare alla gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2.359, del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (lettera m, del quinto comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).

A tal fine i concorrenti devono dichiarare di non essere in una delle suddette situazioni di controllo rispetto ad alcun soggetto offerente e di aver formulato l'offerta autonomamente od, in alternativa, di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2.359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2.359, del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi sopra elencate, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione (nono comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).

Il concorrente dovrà indicare la natura dell'appalto, ragione sociale, codice fiscale, sede e indirizzo, recapito telefonico, telefax, posta elettronica certificata e nominativo del referente dell'ente o del soggetto committente, la durata del contratto, la data di inizio e fine del contratto, l'importo complessivo contrattuale.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, si precisa che:

- a) non è nella fattispecie individuabile una prestazione principale e una prestazione secondaria;
- b) il requisito di cui al punto 1) «Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura» deve essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento;
- c) i requisiti di cui ai punti 2) e 3) devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria;
- d) la mandataria dovrà eseguire le prestazioni del contratto in misura maggioritaria (quinto comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli artt. 49 e 83 del Decreto Legislativo 18.04.2019, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 08) Requisiti per la partecipazione alla gara.

8.1 Requisiti generali.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione del comma 16 ter, dell'art. 53, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

8.2 Requisiti speciali e mezzi di prova.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 17.02.2016, n. 157 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi della lettera b), del quarto comma, dell'art. 59, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.3 Requisiti di idoneità.

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, per attività analoghe a quella oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria.

Possesso dei requisiti di cui all'art. 90, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni od in alternativa della attestazione, rilasciata dal Società Organismo di Attestazione, in corso di validità e per la categorie OG1, classe I.

8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale.

Possesso dei requisiti di cui all'art. 90, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni od in alternativa della attestazione, rilasciata dal Società Organismo di Attestazione, in corso di validità e per le categorie OG1, classe I.

Art. 09) Soggetti ammessi all'apertura delle offerte.

Potranno partecipare, alla seduta pubblica, i legali rappresentanti / procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Art. 10) Subappalto.

Le condizioni del subappalto sono tutte quelle specificate dall'art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, al quale si rinvia.

I soggetti offerenti che intendono avvalersi della facoltà di subappaltare, dovranno indicare, compilando il punto della dichiarazione di cui all'allegato 1, quali lavori o parti di lavori intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Il subappalto non potrà superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto dei lavori (secondo comma, dell'art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).

L'affidamento dei lavori in subappalto è ammesso da parte dei soggetti affidatari del contratto principale purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

(quarto comma, dell'art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).

La / le eventuali ditte subappaltatrici:

- dovranno essere in possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto;
- dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto con riferimento all'importo del subappalto;
- prima dell'inizio delle lavorazioni, dovranno presentare la documentazione di avvenuta denuncia dell'inizio dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- dovranno autocertificare i requisiti di idoneità tecnico - professionale di cui all'Allegato XVII del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla ditta aggiudicataria;
- dovranno dichiarare di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori ed i subcontraenti, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al nono comma, dell'art. 3, della Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di Villafranca Piemonte provvederà alla liquidazione di tutti i pagamenti in capo all'appaltatore che dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da questa stazione appaltante nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore per le prestazioni eseguite, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Il Comune di Villafranca Piemonte provvederà alla liquidazione di tutti i pagamenti in capo al subappaltatore:

- in caso di inadempimenti da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore;

(tredicesimo comma, dell'art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).

Art. 11) Avvalimento.

Si applica l'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12) Sopralluogo.

Il sopralluogo sui luoghi oggetto dei lavori è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi secondo comma, dell'art. 79, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito telefax / indirizzo e - mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo dovranno essere concordati.

Occorre quindi prendere i dovuti contatti con il Responsabile Unico del Procedimento (telefono n. 011 - 9807107).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale / procuratore / direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da dipendente dell'impresa in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, Gruppo Europeo di Interesse Economico, aggregazione di imprese di rete di cui alle lettere a) e b), del punto 5 e, se costituita in raggruppamento di imprese, di cui alla lettera c), in relazione al regime della solidarietà di cui al quinto comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale / procuratore / direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario / capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui alla lettera c), del punto 5 non ancora costituita in raggruppamento temporaneo di imprese, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale / procuratore / direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando / aggregando / consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13) Varianti.

Non sono ammesse offerte in variante o in aumento.

Art. 14) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avviene, ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la deliberazione n. 111, del 20.12.2012, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

Art. 15) Il sistema.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla ditta L&G SOLUTION s.r.l., conforme alle regole stabilite dal Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, alle cui regole di funzionamento si rimanda.

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Villafranca Piemonte, la stessa si avvale, del supporto tecnico del gestore del sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo.

Il gestore del sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il gestore del sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema ai sensi della disciplina che regola la materia.

Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16) Modalità e termine di presentazione e sottoscrizione dell'offerta, data di apertura delle offerte.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire le offerte, entro l'orario ed il termine perentorio indicato nella richiesta di offerta pubblicata al seguente indirizzo: <https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com/>.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno esaminate secondo la procedura impostata sulla piattaforma Comunale.

L'offerta sarà composta da due buste virtuali:

- “A. Documentazione amministrativa”
- “B. Offerta economica”

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il Documento di Gara Unico Europeo, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dall'ufficio, inseriti nella piattaforma.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica il nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi della lettera b), del terzo comma, dell'art. 59, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'apertura di quanto inviato avverrà in seduta pubblica il giorno 26.09.2019, alle ore 09,00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Piemonte, posto al secondo piano, in Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO).

Tutta la documentazione amministrativa e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

La presentazione dell'offerta mediante il sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, od a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Villafranca Piemonte ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale.

Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Art. 17) Contenuto della busta A – documentazione amministrativa.

La busta A contiene i seguenti documenti:

- a) istanza di ammissione e dichiarazione;
- b) Documento di Gara Unico Europeo;
- c) garanzia provvisoria;
- d) PASSOE;
- e) dichiarazione di avvenuto sopralluogo;

- f) attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione oppure dichiarazione equipollente;
 - g) documentazione relativa all'avvalimento;
 - h) procura;
 - i) atti relativi al Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio; il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.
- A) Istanza di ammissione e dichiarazione: ciascun concorrente, nell'istanza di ammissione, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, con le quali, dichiara:
- 01) i dati identificativi e la forma di partecipazione.
 - 02) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui alle lettere f bis) e f ter), del quinto comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - 03) I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui al terzo comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, ovvero indica la banca dati ufficiale od il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta
 - 04) Di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare ed altresì di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori.
 - 05) Di aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato il progetto esecutivo, di averlo considerato pienamente valido e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non aver alcuna riserva in merito.
 - 06) Di non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'art. 62, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni (procedura competitiva con negoziazione), che non può essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione.
 - 07) Di aver preso compiuta visione della presente lettera di invito, di accettarla integralmente e di non formulare alcuna riserva in merito.
 - 08) Di non aver omesso di denunciare all'Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dal primo comma, dell'art. 4, della Legge 24.11.1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni, eventuali fatti, implicanti i reati di concussione e di estorsione (aggravati ai sensi dell'art. 7, del Decreto Legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203), anche in assenza di un procedimento, per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste e pur essendo stato vittima dei reati medesimi.

- 09) Di non esservi avvalso dei piani individuali di emersione, ai sensi del Decreto Legge 25.09.2002, n. 210 convertito con modifiche dalla Legge 22.11.2002, n. 266.
- 10) Che il soggetto offerente (barrare la casella interessata) per la categoria OG1 – classe I:
- è in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata in corso di validità, di cui allega copia;
 - intende avvalersi dell'attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione del soggetto _____ per il requisito richiesto per la categoria _____ e allega tutto quanto occorrente per l'avvalimento (art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni);
- oppure in caso di non possesso attestato rilasciato da Società Organismo di Attestazione:
- è in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 11) Che il soggetto offerente non ha concluso, a far data dal 28.11.2012, contratti di lavoro o conferito incarichi a dipendenti cessati da rapporti di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali riconducibili a quanto previsto dal sedicesimo comma, dell'art. 53, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 12) Che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori.
- 13) Di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
- 14) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni nello schema di contratto e capitolato speciale d'appalto e negli allegati, dando atto che le disposizioni del capitolato si intendono modificate in coerenza con le leggi nel frattempo emanate.
- 15) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e / o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
- 16) Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.
- 17) Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione od eccezione in merito.
- 18) Di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nell'esecuzione dei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.

- 19) Di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 20) Che le eventuali richieste da parte del Comune di Villafranca Piemonte devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____.
- 21) Che, in caso di affidamento, il soggetto offerente intende subappaltare, i seguenti lavori o parti di opere, nei modi previsti dall'art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni: _____

_____.
- 22) Di impegnarsi a provvedere alla liquidazione delle fatture nei confronti dei subappaltatori qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 23) Di impegnarsi ad iniziare immediatamente i lavori.

Tale documento dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Oppure può essere sottoscritto con firma digitale anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso, va trasmessa la relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese od in consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il suddetto documento, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:

- da tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo di imprese od il consorzio, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c), del secondo comma, dell'art. 45, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

B) Documento di Gara Unico Europeo:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) Documento di Gara Unico Europeo, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.
- 2) Dichiarazione sostitutiva di cui al primo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- 3) Dichiarazione sostitutiva di cui al settimo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata.
- 4) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi del primo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

- 5) PASSOE dell'ausiliaria.
- 6) (In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddetta "black list"): dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14.12.2010 ai sensi dell'art. 37, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122 oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi del terzo comma, dell'art. 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (sezioni A, B, C e D).

Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico - finanziaria;

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Gruppo Europeo di Interesse Economico, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui al primo comma e secondo comma, dalla lettera l), del quinto comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, devono riferirsi anche ai soggetti di cui terzo comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente, ai sensi del primo comma, dell'art. 85, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni dei contratti pubblici, dovrà inserire nella documentazione amministrativa il Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico xml ed in pdf, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale), tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità ed integrità, onde evitare il respingimento.

L'operatore economico per compilare il Documento di Gara Unico Europeo elettronico fornito dalla stazione appaltante ed allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma trasparente.

Ultimata la compilazione, l'operatore economico dovrà scaricare il file in formato xml ed in pdf ed in seguito firmare digitalmente il file per poi inserirlo nella busta telematica della documentazione amministrativa.

- C) Garanzia provvisoria: ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni di importo pari ad €. 1.090,99 pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e nelle forme previste dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- cauzione con bonifico, a favore del Comune di Villafranca Piemonte, BANCA CARIGE s.p.a. – Agenzia di Villafranca Piemonte, IBAN IT 15R06175 31152000000066390, con valuta entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e con la seguente causale “cauzione provvisoria per l’appalto dell’esecuzione degli interventi non strutturali ai solai (antifondellamento) della scuola primaria “GUGLIELMO MARCONI” di Strada Cavour n. 1”, in tal caso, dovrà essere presentata a sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso;

Lo svincolo di detta cauzione sarà effettuato tramite bonifico con spese a carico del destinatario.

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre, come in seguito previsto, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

- mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385 e sue successive modifiche ed integrazioni) O polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13.02.1959, n. 449 e sue successive modifiche ed integrazioni), oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385 e sue successive modifiche ed integrazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; le fideiussioni / polizze devono essere intestate al Comune di Villafranca Piemonte.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema di polizza di cui al Decreto Ministeriale 12.03.2004, n. 123, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni ed integrato dalle clausole di seguito riportate:

- avere una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta; nel caso in cui, durante l’espletamento della gara vengano riaperti e / o prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione del Comune di Villafranca Piemonte.
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui al secondo comma, dell’art. 1.957, del Codice Civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Villafranca Piemonte.
- contenere impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni qualora l’offerente risultasse affidatario.

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi della lettera p), dell'art. 1, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e sue successive modifiche ed integrazioni sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante ovvero da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e sue successive modifiche ed integrazioni;

ovvero, in alternativa:

- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dal primo e secondo comma, dell'art. 22, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e sue successive modifiche ed integrazioni; il documento cartaceo dovrà esser costituito dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di mancata resa, integrazione o regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni il Comune di Villafranca Piemonte procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

In tale situazione il Comune di Villafranca Piemonte procederà altresì all'incameramento della cauzione per l'importo citato e ciò nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato.

- a) in caso di raggruppamenti temporanei di impresa, Gruppo Europeo di Interesse Economico o consorzio ordinario già costituiti, la cauzione deve essere presentata dall'impresa capogruppo o dal consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei di impresa, Gruppo Europeo di Interesse Economico o consorzio ordinario non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata, in qualità di obbligati principali, a tutti le imprese raggruppande o consorziande e da questi sottoscritta;
- c) in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c), del primo comma, dell'art. 34, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, la cauzione dovrà essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

I concorrenti possono presentare cauzione di importo ridotto del 50 % se in possesso di certificazione UNI EN ISO 9000 ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che, il diritto alla riduzione della garanzia è riconosciuto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione;

b) nell'ipotesi di raggruppamento verticale, solo in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e / o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c) nell'ipotesi di consorzio, solo se la certificazione sia posseduta dal consorzio.

Le polizze rilasciate con forma digitale e presentate su supporto cartaceo devono essere dichiarate conformi all'originale in tutte le sue componenti da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi del primo comma, dell'art. 23, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La cauzione provvisoria sarà restituita agli operatori non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, mentre quella dell'aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia definitiva.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46, del Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

D) PASSOE di cui alla lettera b), del terzo comma, dell'art. 2, della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157, del 17.02.2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

E) Attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione rilasciato da un dipendente del Comune di Villafranca Piemonte dalla quale risulti che il legale rappresentante o il direttore tecnico dell'impresa o il procuratore speciale munito di procura o il dipendente dell'impresa delegato abbia personalmente effettuato un sopralluogo nella località dove debbono essere eseguiti i lavori oggetto del presente appalto e preso visione degli elaborati progettuali.

La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla gara.

F) Attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (da allegare solo se il concorrente è in possesso di tale attestazione).

La fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi, rilasciata / e da Società Organismo di Attestazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 e sue successive modifiche ed integrazioni regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

La categoria prevalente è la OG1 – classe I.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

In caso di sottoscrizione dell'istanza, dichiarazione e offerta economica da parte di un procuratore speciale dovrà essere allegata alla documentazione la relativa procura.

Art. 18) Contenuto della busta B – offerta economica.

La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta automaticamente dal sistema, che dovrà essere formulata in termini di ribasso percentuale sul valore posto a base di gara, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente.

Nell’offerta economica l’operatore deve obbligatoriamente indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in ossequio alle prescrizioni del decimo comma, dell’art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’affidamento.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

Il Comune di Villafranca Piemonte non riconoscerà alcun rimborso o compenso per la presentazione dell’offerta.

Il Comune di Villafranca Piemonte potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché conveniente e idonea in relazione all’oggetto dell’appalto ferma restando la verifica della congruità dell’offerta; tuttavia si riserva la facoltà in ogni caso di non addvenire ad aggiudicazione (dodicesimo comma, dell’art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).

Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva, comunque, di non aggiudicare il lavoro per sopravvenute necessità di pubblico interesse.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Nel caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere sarà considerata valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.

L’offerta dovrà essere sottoscritta:

- dal titolare / legale rappresentante del soggetto offerente in forma singola o del consorzio;
- dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio già costituito;
- da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio da costituire.

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.

Art. 19) Criterio di selezione dell’offerta.

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi ai sensi comma 9 bis, dell’art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20) Procedura di gara.

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal sistema ed, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 26.09.2019, con inizio alle ore 09:00, dal seggio di gara che si riunirà presso gli uffici dell'Ente e procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate.

La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di documentazione amministrativa ed offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a sistema.

b) Al sorteggio automatico tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del comma 2 bis, dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

c) Successivamente la commissione procederà attraverso il sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le offerte economiche resteranno segrete, chiuse / bloccate a sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né al seggio di gara, né al Comune di Villafranca Piemonte, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il sistema consentirà l'accesso alla documentazione amministrativa e la commissione procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si precisa che alla prima seduta pubblica ed alle successive sedute pubbliche di apertura dell'offerta economica potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Il seggio di gara, quindi, procederà, in seduta pubblica, all'analisi della documentazione presente nella documentazione amministrativa.

Le carenze di qualsiasi elemento formale, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni.

Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, relativamente a ciascun singolo lotto alla apertura delle offerte economiche.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il sistema in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi complessivi e i ribassi offerti.

Di seguito, il seggio di gara:

- all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
- alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo di cui all'art. 2.359, del Codice Civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali sia accertata tale situazione, così come previsto dalla lettera m), del quinto comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- a stilare la graduatoria provvisoria di merito;
- in caso di parità in graduatoria, si procederà a sorteggio;
- alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi del secondo comma, dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, sulla base del criterio e del coefficiente sorteggiati durante la prima seduta e alla verifica, in ogni caso, della presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi del sesto comma, dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi del sesto comma, dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il seggio di gara comunica al responsabile unico del procedimento i nominativi dei concorrenti che le hanno presentate.

Sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a 15 giorni di produrre dettagliate giustificazioni sull'offerta presentata.

Ove il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla gara.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Art. 21) Soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione od integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti / elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del Documento di Gara Unico Europeo e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione del Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (esempio: garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (esempio: mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e / o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (esempio: dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi del quarto comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui al nono comma, dell'art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 22) Aggiudicazione, controlli ed efficacia dell'aggiudicazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avverrà in capo al soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara.

L'affidamento e l'esecuzione dei lavori sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Nel caso in cui il soggetto dichiarato aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà produrre, nel termine indicato dall'Ente, in originale od in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti il raggruppamento temporaneo di imprese risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo mediante atto pubblico (tredicesimo comma, dell'art. 48, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni); nell'atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo del lavoro; nonché l'obbligo dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese al rispetto delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni).

Tutte le comunicazioni relative alla gara di che trattasi verranno effettuate unicamente al soggetto indicato quale capogruppo.

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti prescritti, per il tramite del sistema AVCPass, il responsabile del servizio con propria determinazione, provvederà a dichiarare l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto (settimo comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta (sesto comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dal sesto comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il provvedimento di aggiudicazione e di intervenuta efficacia verrà comunicato ai sensi del primo comma, dell'art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso (lettera b, dell'art. 1 e secondo comma, dell'art. 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986, n. 131 e sue successive modifiche ed integrazioni).

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario, nel termine fissato dall'Ente e comunque prima della redazione del documento di stipula, dovrà:

- presentare quanto previsto dal nono comma, dell'art. 90, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni e dall'allegato XVII, al medesimo Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Presentare cauzione definitiva, rilasciata da uno dei soggetti di cui al terzo comma, dell'art. 93, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, negli importi e con le modalità di cui all'art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; la garanzia cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina, oltre alla decadenza dall'affidamento, anche l'acquisizione, da parte dell'ente, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

- Prestare le garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici di cui all'art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni così come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

- Comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso una banca o presso la SOCIETÀ POSTE ITALIANE s.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, della Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Sarà a carico del soggetto affidatario ogni tassa presente o futura che disposizioni di Legge inderogabili non pongano espressamente a carico della Stazione Appaltante

Non si applica il termine dilatorio (cosiddetto stand still) in applicazione della lettera b), del decimo comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La data di avvenuta generazione del contratto con l'aggiudicatario, verrà comunicata ai sensi della lettera d), del quinto comma, dell'art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la comunicazione verrà trasmessa esclusivamente alla capogruppo.

Per tutto quanto riguarda la consegna e l'esecuzione dei lavori si rimanda al capitolato speciale d'appalto ed alla vigente normativa.

Il soggetto affidatario dovrà rispettare le disposizioni circa la denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici nei riguardi dei propri dipendenti per le prestazioni oggetto del contratto, nonché in merito al piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, così come previsto dalle Leggi e dai contratti vigenti.

L'aggiudicatario dovrà accettare la consegna dei lavori nelle more della stipula formale del contratto, per questioni di urgenza e iniziare i lavori all'atto della consegna (ottavo comma, dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).

Art. 23) Obblighi dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà presentare:

- cauzione definitiva calcolata nelle forme e nei modi previsti dall'art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa, specifica per i lavori di che trattasi ai sensi del settimo comma, dell'art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni (a carico dell'aggiudicatario definitivo), che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché per responsabilità civile verso terzi, con le seguenti somme assicurate:
 - sezione A, della scheda tecnica 2.3, del Decreto Ministeriale 12.03.2004, n. 123:
 - partita 1: importo pari a quello di aggiudicazione dei lavori I.V.A. compresa;
 - partita 2: €. 100.000,00;
 - partita 3: €. 100.000,00;

- sezione B, della scheda tecnica 2.3, del Decreto Ministeriale 12.03.2004, n. 123: (responsabilità civile verso terzi) con massimale non inferiore ad €. 500.000,00.

L'aggiudicatario dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza dei lavoratori nonché gli specifici piani predisposti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste.

Art. 24) Precisazioni.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la stazione appaltante, motivatamente, può sospendere, rinviare od annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Ai sensi del dodicesimo comma, dell'art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni il Comune di Villafranca Piemonte potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto, nella presente lettera d'invito e suoi allegati.

Le operazioni di gara si concludono con l'aggiudicazione dichiarata nella seduta, che tuttavia non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'aggiudicatario è tenuto a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla Legge 19.03.1990, n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare 01.06.1990, n. 1729/ul predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

La consegna dei lavori avverrà subito dopo la stipula del contratto e sarà formalizzata con apposito "verbale di consegna dei lavori".

L'appaltatore, con la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, si obbliga:

- ad avviare immediatamente i lavori;
- a provvedere continuativamente all'esecuzione dei lavori stessi.

Durante l'esecuzione, l'appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente il cronoprogramma.

Per ogni giorno di ritardo dei termini di esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 4.5 dell'art. 4, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo di contratto.

Art. 25) Riservatezza dei dati.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 del 27.04.2016 in materia di trattamento dati si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
 - il personale dell'ente implicato nel procedimento;
 - gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
 - ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - altri soggetti del Comune di Villafranca Piemonte;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dal Regolamento dell'Unione Europea;
- titolare del trattamento è il Comune di Villafranca Piemonte, legalmente rappresentata dal Sindaco; responsabili sono i responsabili dei settori interessati.

Art. 26) Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di Legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto.

A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso art. 3, della Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni, purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo della Città Metropolitana di Torino, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3, della Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'ottavo comma, dell'art. 3, della Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di Villafranca Piemonte verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 27) Codice di comportamento.

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165» di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi del terzo comma, dell'art. 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28) Obblighi in tema di “Legge anticorruzione”.

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi del comma 16 ter, dell'art. 53, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Villafranca Piemonte che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Villafranca Piemonte stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'art. 21, del Decreto Legislativo 08.04.2013, n. 39 e sue successive modifiche ed integrazioni «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dei commi 49 e 50, dell'art. 1, della Legge 06.11.2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endo-procedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Orientamento n. 24 del 21.10.2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 29) Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Mauro BORELLO, Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici, telefono n. 011 - 9807107, e - mail: mauro.borello@comune.villafrancapiemonte.to.it.

Il Direttore dei Lavori è l'ing. Valter RIPAMONTI, con studio in Via Tessore n. 25, 10064 Pinerolo (TO), telefono n. 0121 - 77445, e - mail segreteria@ripamontistudio.com.

Art. 30) Altre informazioni.

Fermo restando in ogni caso l'eventuale mancato consenso dell'aggiudicatario, il Comune avrà facoltà, dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, di negoziare con l'aggiudicatario stesso termini di pagamento ed applicazione e / o misura degli interessi diversi da quelli stabiliti dal Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231.

I dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici, e saranno archiviati in locali dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento dell'Unione Europea.

Tali dati saranno comunicati e / o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative.

I concorrenti potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti, del predetto Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il responsabile del trattamento, ai soli fini dello svolgimento della gara, è il Responsabile del Procedimento.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni impegnandosi ad ottemperare agli adempimenti in essa contenuti, la cui inottemperanza comporta la risoluzione di diritto del contratto;

Tutti gli importi citati si intendono I.V.A. esclusa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia

Villafranca Piemonte, lì 29.08.2019.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(BORELLO geom. Mauro)

documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e sue successive modifiche ed integrazioni